



Comune di LUSIA

Consorzio Bacino di Rovigo 1

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO

DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con atto C.C. n. 03 del 05.02.2004

SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo N. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Articolo N. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
- Articolo N. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI
- Articolo N. 4 ESCLUSIONI
- Articolo N. 5 DEFINIZIONI
- Articolo N. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Articolo N. 7 PRINCIPI GENERALI
- Articolo N. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
- Articolo N. 9 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
- Articolo N. 10 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

TITOLO II : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

- Articolo N. 11 DISPOSIZIONI
- Articolo N. 12 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
- Articolo N. 13 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI
- Articolo N. 14 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"
- Articolo N. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
- Articolo N. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDO
- Articolo N. 17 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI
- Articolo N. 18 SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI
- Articolo N. 19 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA
- Articolo N. 20 GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI
- Articolo N. 21 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE
- Articolo N. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - DUREVOLI
- Articolo N. 23 GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Articolo N. 24 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- Articolo N. 25 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
- Articolo N. 26 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE
- Articolo N. 27 CENTRO MULTIRACCOLTA
- Articolo N. 28 PIANO DI RIUTILIZZO DELLE RISULTE DI DEMOLIZIONE STRADALE – EDILE

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

- Articolo N. 29 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- Articolo N. 30 SPAZZAMENTO
- Articolo N. 31 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE
- Articolo N. 32 CESTINI STRADALI
- Articolo N. 33 RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI
- Articolo N. 34 PULIZIA DEI MERCATI
- Articolo N. 35 POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI
- Articolo N. 36 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- Articolo N. 37 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
- Articolo N. 38 SGOMBERO NEVE
- Articolo N. 39 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
- Articolo N. 40 LAVAGGIO DEI CONTENITORI
- Articolo N. 41 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
- Articolo N. 42 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- Articolo N. 43 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
- Articolo N. 44 DISPOSIZIONI DIVERSE
- Articolo N. 45 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
- Articolo N. 46 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

Articolo N. 47 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

TITOLO IV : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo N. 48 PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo N. 49 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo N. 50 MEZZI DI RACCOLTA

Articolo N. 51 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

TITOLO V : VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo N. 52 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Articolo N. 53 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Articolo N. 54 CONTROLLI E VIGILANZA

Articolo N. 55 SANZIONI

Articolo N. 56 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ALLEGATI

Allegato A NORME SANZIONATORIE

Allegato B LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n.1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei Rifiuti viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ;
- d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare
- e) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
- f) Non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Articolo 2 FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.
- conformare ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Articolo N. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi :

- dell'articolo N. 21 DECRETO LEGISLATIVO N. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO N. 389 del 8 novembre 1997
- dell'articolo N. 62 della L.R. N. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche e integrazioni
- dell'articolo N. 16 del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (in seguito denominato PRRSU) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale N. 785 in data 28 ottobre 1988

e in conformità:

- agli articoli N. 1, 1 bis, 1 ter, 11 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della LEGGE N. 441 del 29 ottobre 1987 ;
- agli articoli N. 7, 9 e 9 quinquies della LEGGE N. 475 del 9 novembre 1988
- al DMA del 26 gennaio 1990 ;
- alla L. 142 del 8 giugno 1990 come sostituita dal Dlgs 267/2000
- al DMA del 29 maggio 1991 ;
- al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15 novembre 1993

Articolo n. 4 ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 8 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 del 8 novembre 1997, con esclusione dei RUP.

A titolo indicativo (ma non esaustivo) si elencano alcune tipologie di rifiuti esclusi dalle norme del presente Regolamento:

- a) I rifiuti radioattivi.
- b) I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave.
- c) Le carogne di animali in genere ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli.
- d) Le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido.
- e) Materiali esplosivi in disuso.

Articolo N. 5 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui all'art. 6 e 35 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 del 8 novembre 1997.

Articolo N. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - DEFINIZIONI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo N. 7 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i RIFIUTI URBANI vengono così classificati :

A) DOMESTICI

sono costituiti dai Rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

A.1) ORDINARI:

- ORGANICI (FORSU = Frazione Organica degli RSU):

sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

- VERDE:

comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.

- UMIDO -

comprende scarti di cucina e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili)

- SECCHI :

sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta vengono suddivisi in:

- RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

- CARTA frazione recuperabile costituita da carta e cartone ;
- PLASTICA frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi ;
- VETRO frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc. ;
- LATTINE frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi ;
- BARATTOLI frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata
- ALTRE FRAZIONI RICICLABILI altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti
- NON RECUPERABILI tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione ;

a.2) INGOMBRANTI:

sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico, d'arredamento, di impiego domestico che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti

b) ESTERNI:

sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani

c) ASSIMILATI (RAU = Rifiuti Assimilati agli Urbani):

sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo N. 12. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco recuperabile, ecc.)

d) CIMITERIALI:

sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI E ASSIMILATI.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1.1) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
 - 1.2) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
 - 1.3) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
 - 1.4) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
 - 1.5) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
 - 1.6) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. 22/97 e dal presente regolamento.
 - 1.7) **recupero**: le operazioni previste dall'allegato C del D. Lgs. 22/97 (vedi 1.29).
 - 1.8) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti:
- a) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D. Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto r 13 dell'allegato C del D Lgs. 22/97.
- b) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

- 1.9) **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.
- 1.10) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.
- 1.11) **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche.
- 1.12) compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e, in particolare a definirne i gradi di qualità. **(vedi schemi allegati)**
- 1.13) **frazione secca del rifiuto**: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc.
- 1.14) **frazione umida**: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio.
- 1.15) **spazzamento**: le operazioni di rimozione di rifiuti giacenti sulle strade.
- 1.16) **cernita**: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fine del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.
- 1.17) **raccolta a chiamata e/o programma**: l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi o non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, nel tempo, automezzi appositamente attrezzati.
- 1.18) **conferimento**: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti avviati a recupero.
- 1.19) **stazioni ecologiche di base**: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali dalla raccolta differenziata, essi sono accessibili in qualsiasi momento.
- 1.20) **stazioni ecologiche attrezzate (Ecocentri)**: le aree attrezzate sia con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali: esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti
- 1.21) **piattaforme ecologiche**: gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo.
- 1.22) **rifiuti speciali recuperabili**: quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.
- 1.23) **rendimento annuale della raccolta differenziata**: la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali.
- 1.24) D. Lgs.22: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n.° 22.
- 1.25) **Delibera del Comitato**: la delibera del 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82.
- 1.26) **Codice CER**: codice catalogo europeo di cui agli allegati al D. Lgs 22/97.
- 1.27) **Riutilizzo**: utilizzare una cosa che sia già stata utilizzata.
- 1.28) **Riciclaggio**: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni.
- 1.29) **Recupero**: riottenere in forma strutturabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.
- 1.30) **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- 1.31) **Imballaggi per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- 1.32) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento

degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal produttore senza alterarne le caratteristiche.

- 1.33) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- 1.35) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione.

Articolo N. 7 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge N. 142/90 e all'articolo N. 23 del Decreto Legislativo N. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Lusina nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dalla Legge N. 142/90 e dall'articolo N. 23 del Decreto Legislativo N. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati dall'amministrazione comunale ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità: delle zone del territorio comunale, delle diverse classi di utenza, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi. In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di asporto, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata Legge N. 142/90 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo N. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti Urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22/97 è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento rifiuti;
- b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";
- c) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso;
- e) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 22/97;
- h) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili.
- l) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei Rifiuti
- m) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura.
- n) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti
- o) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Non viene considerato abbandono :

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi.
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo N. 6 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 N. 547, DPR 19.03.1956 N. 303 e Decreto Legislativo N. 626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo N. 9 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto speciale e urbano pericoloso **mediante i sistemi ritenuti più utili ed opportuni:**

- a) Rifiuti pericolosi
 - a1) batterie e pile;
 - a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", o "F";
 - a3) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;

- a4) lampade a scarica e tubi catodici;
 - a5) **eventuali prodotti-presidi medico sanitari (ad es. siringhe)** giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
 - a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.
 - a7) batterie per auto
- b) Rifiuti liquidi:
- b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti
 - b2) oli e grassi minerali esausti

eliminate 2 righe

Per le frazioni di rifiuto speciale e pericoloso derivanti da :

- attività agricole e agro-industriali
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
- lavorazioni industriali
- lavorazioni artigianali
- attività commerciali ,
- attività di servizio
- attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

se non dichiarati assimilabili agli urbani ai sensi del successivo art. 12 il conferimento, la raccolta e lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo N.22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.

Oltre ai divieti di cui al precedente art. 8 è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui al comma 1, lettera a), nei contenitori o negli eventuali punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

Articolo N. 10 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita l'autorità di bacino, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, disporre la collocazione dei contenitori occorrenti per ogni tipo di raccolta, in caso di contenzioso insorgente tra confinanti, proprietari diversi, proprietari e Ente Comunale stesso.-

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo N. 11 DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento definite ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.Lgs. 22/97) delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente articolo N. 6
- Rifiuti speciali assimilati agli Urbani ai sensi del successivo articolo N. 12
- Rifiuti primari da imballaggio come definiti all'art. 35 del D.Lgs. 22/97.

Articolo N. 12 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo N. 18 comma 2 lettera d del Decreto Legislativo N. 22/9797 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.

In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo N. 57 comma N. 1 del Decreto Legislativo N. 22/97 ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 di cui all'articolo N. 5 del DPR 915 del 10 settembre 1982, e integrata con la voce "accessori per l'informatica" , riportata nell'allegato B al presente Regolamento. La condizione quantitativa di assimilabilità dovrà essere compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico.

Articolo N. 13 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo N. 23, commi 1,2, e 3 del Decreto Legislativo N. 22/97.

Il conferimento in bidoni o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso i sistemi di chiusura del contenitore devono essere chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 22/9797 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97;

- rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- d) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.
- e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.;
- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

Articolo N. 14 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

Per alcune frazioni degli RSU il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata ed a segnalare per iscritto al Comune di Lusia il numero civico e l'utente ove è stato ritrovato il contenitore aperto, manomesso o rotto.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima (almeno la sera del giorno immediatamente precedente la raccolta) che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Articolo N. 15

GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta della frazione VERDE degli RSU viene effettuata di norma attraverso il sistema "porta a porta".

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare alcune zone del territorio non servite dalla raccolta porta a porta dove viene riconosciuta una forte attitudine o possibilità da parte delle utenze ivi residente a praticare l'autotrattamento della frazione verde secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

In ogni caso per tutte le utenze è data facoltà di conferimento presso il centro di raccolta (qualora realizzato e funzionante) secondo quanto previsto al successivo art.. 28.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo N. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta della frazione UMIDO degli RSU potrà essere effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata, su decisione della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare alcune zone del territorio non servite dalla raccolta porta a porta dove viene riconosciuta una forte attitudine o possibilità da parte delle utenze ivi residente a praticare l'autotrattamento della frazione organica secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

In ogni caso è data facoltà a tutte le utenze che non aderiscono all'autotrattamento della frazione organica di conferire la frazione umida presso il centro di raccolta secondo quanto previsto al successivo art.. 28.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione del Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 40.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo N. 17 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani domestici.

La percentuale di riduzione della tariffa è stabilita annualmente dall'organo deliberante comunale competente.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi.

Il compostaggio domestico è consentito nella zona del centro urbano ad una distanza di almeno 10 metri dai fabbricati esclusivamente mediante composter; mentre nelle zone periferiche è consentito ad una distanza di almeno 30 metri dai fabbricati con l'utilizzo di tutte le metodologie consentite.

Approvato con
Atto G.C. n. 03
del 05.02.2004

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale ;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo N. 18

SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER LE FRAZIONI RECUPERABILI SECHE

I contenitori utilizzati per la raccolta di questo tipo di rifiuto devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente, ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio ;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone
- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza definita secondo l'art. 40.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta
- a collaborare con l'amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza di 5 metri dagli stessi.

Per le utenze quali esercizi pubblici, mense ed altre attività in genere che evidenzino forti produzioni di imballaggi e materiali cartacei in genere e/o per i quali non sia utilizzabile, per quantità conferita e/o dimensioni del materiale, il contenitore, stradale o domiciliare, è previsto o il conferimento del materiale nel centro multiraccolta, tale conferimento è regolato dal successivo art. N° 28, o la stipulazione di apposito contratto con il gestore individuato dal Comune di Lusina.

Articolo N. 19

GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA

La raccolta della frazione di Rifiuti Urbani CARTA, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, può essere effettuata con il sistema con contenitori stradali svuotati al bisogno, e comunque con cadenza minima settimanale, ovvero qualora la Giunta Comunale lo ritenga più opportuno, con il sistema "porta a porta" con frequenza minima quindicinale.

La Giunta Comunale può individuare anche di gestione "ibrida" in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a contenitori stradali.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

I rifiuti dovranno essere ben chiusi in apposite scatole di cartone e/o sacchetto di carta ovvero legate con spago, al fine di evitare spargimento per le strade.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo articolo N. 51.

Articolo N. 20 **GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI**

La raccolta delle frazioni PLASTICA, VETRO, LATTINE e BARATTOLI può essere effettuata con il sistema con contenitori stradali svuotati al bisogno, e comunque con cadenza minima settimanale, ovvero qualora la Giunta Comunale lo ritenga più opportuno, con il sistema "porta a porta" con frequenza minima quindicinale. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

La Giunta Comunale può individuare anche forme di gestione "ibrida" in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a contenitori stradali.

Per le utenze quali scuole, asili, case di riposo e/o comunità, attività economico-produttivo e altro aventi forti produzioni di alcune di queste frazioni di Rifiuti Urbani domestici o Assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con cadenza minima settimanale.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

Gli eventuali contenitori stradali verranno posizionati di norma in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopra elencate nello stesso punto di raccolta.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 40.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo articolo N. 51.

Articolo N. 21 **GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE**

La raccolta della frazione Secco non recuperabile dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati potrà essere effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana. La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

I rifiuti Secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 40.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Articolo N. 22 **GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - DUREVOLI**

La raccolta dei rifiuti ingombranti e/o durevoli viene effettuata di norma attraverso il conferimento del cittadino nel luogo di pertinenza alla propria abitazione (antistante o comunque raggiungibile dall'addetto alla raccolta), il rifiuto sarà raccolto con calendario stabilito dalla Giunta Comunale a mezzo del gestore affidatario. Tale conferimento può essere regolato anche dal successivo art. N° 28 qualora efficace.

Per questa frazione di Rifiuto si dovrà provvedere ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi, vetro ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo smaltimento.

Art. 23
GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei Rifiuti Domestici.

Articolo N. 24
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 9 nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale di Lusia, per tali contenitori valgono le norme previste all'art. N 18.

In particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali. Tali contenitori sono posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base, studi medici.
- i rifiuti pericolosi di cui ai punti a.2), a.4), a.6), a.7), b1) e b2) dell'art. 9 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima, tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal successivo articolo N. 40 con frequenza minima semestrale.

I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accorgimenti necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Articolo N. 25
ALTRE RACCOLTE DIFFERENZiate

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo N.23 del decreto Legislativo N. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi di un centro multiraccolta, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Riunificati artt. 25 e 26

Le associazioni di volontariato **o privati** che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo N. 26

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale cura, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Articolo N. 27 CENTRO MULTIRACCOLTA (EVENTUALMENTE ISTITUITO)

Il centro multiraccolta **e di raccolta per situazioni di somma urgenza**, qualora istituito, sarà situato in **via Gorzon (adiacente l'impianto di depurazione acquedel Capoluogo)** e potrà essere finalizzato alla raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di raccolta dei RSU.

Nel centro potranno essere raccolte di norma le seguenti frazioni di rifiuto:

- SECCO NON RICICLABILE
- VERDE
- UMIDO
- CARTA
- PLASTICA (contenitori in plastica per liquidi)
- VETRO
- LATTINE
- BARATTOLI
- INGOMBRANTI (suddivisi tra recuperabili e non)
- INERTI
- RUP (suddivisi per tipologia)

Tali raccolte possono integrare quelle previste agli art. N 16, N 18, N 19, N 20, N 21, N 23, N 24.

L'attività del centro multiraccolta (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti, ...) verrà determinata con provvedimento da adottarsi a cura della Giunta Comunale la quale potrà prevedere la raccolta nell'area di altre frazioni riciclabili o comunque avviabili a forme di smaltimento differenziato (es. Oli vegetali e minerali, accumulatori al piombo, inerti,...).

Gli utenti del servizio potranno accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.

Il centro multiraccolta verrà gestito e controllato da personale autorizzato che avrà cura di mantenerlo pulito e in ordine.

Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ...) per quel tipo di rifiuto.

I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nel centro multiraccolta.

Nel centro di raccolta potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (es. Imballaggio), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di RSU.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area verranno effettuate con le modalità previste dal successivo articolo N. 40.

Articolo N. 28 PIANO DI RIUTILIZZO DELLE RISULTE DI DEMOLIZIONE STRADALE - EDILE

Gli inerti di cui all'art.27, comma 2° - punto 10, qualora prodotti dall'esercizio di attività del Comune di Lusia, inteso come ente giuridico, oltre al conferimento nel centro multiraccolta (ove istituito), qualora suscettibili di riutilizzo, potranno essere reimpiegati come evidenziato nella seguente tabella:

NATURA E TIPO DI MATERIALE	DIMENSIONI VOLUMETRICHE (pezzature)	PERIODO DI DEPOSITO PROVVISORIO	DESTINAZIONE
Risulte di fresatura o	0-300mm	12 mesi	Sottofondi di strade, piazze,

scarifica stradale calcarea			rilevati di vario genere, consolidamenti di scarpate stradali e fluviali
Risulte di fresatura o scarifica stradale calcarea	0-100mm	12 mesi	Sottofondi di strade, piazze, rilevati di vario genere, consolidamenti di scarpate stradali e fluviali, fondi di marciapiedi
Risulte di fresatura o scarifica stradale misto calcarea-bituminosa (in qualsiasi percentuale)	0-300mm	24 mesi	Sottofondi di strade, piazze, rilevati di vario genere, consolidamenti di scarpate stradali
Risulte di fresatura o scarifica stradale misto calcarea-bituminosa (in qualsiasi percentuale)	0-100mm	24 mesi	Sottofondi di strade, piazze, rilevati di vario genere, consolidamenti di scarpate stradali, fondi di marciapiedi

Le modalità di utilizzo ed i luoghi di destinazione degli inerti devono risultare compresi negli ordini di servizio-lavorazione emanati dall'Ufficio Tecnico Comunale nei quali sia indicato il quantitativo da destinare al riutilizzo e la sua composizione prevalente come descritta nella tabella precedente.-

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo N. 29 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani :

- 1) Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente articolo N. 6
- 2) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente articolo N. 6.

Articolo N. 30 SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato in sede di approvazione del Capitolato Speciale di appalto per il servizio di nettezza Urbana ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi in un giorno ferialo.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle seguenti fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Articolo 31 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.

Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

Art. 32
CESTINI STRADALI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta dei rifiuti secco non riciclabile di cui all'art. 21.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 33
RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno previste nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo N. 34
PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero depositati lungo i marciapiedi in appositi sacchetti con le medesime modalità previste dall'art. 13.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi in materiale biodegradabile.

Articolo N. 35
POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo N. 36
**AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI,
SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo N. 37
ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo N. 38 SGOMBERO NEVE

In caso di nevicata il Comune provvede a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante :

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodiatriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Il Comune, per l'espletamento del servizio di cui al presente articolo, può avvalersi del volontariato di Protezione Civile o di operatori agricoli privati ai sensi del Dlgs 228/2001.

Articolo N. 39 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 40 LAVAGGIO DEI CONTENITORI

La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali bidoni, cassonetti, benne con capacità > a 250 lt.) l'amministrazione Comunale provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze adeguate in funzione della frazione di rifiuto raccolta.

Articolo N. 41 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Articolo N. 42

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo N. 43

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

Articolo N. 44

DISPOSIZIONI DIVERSE

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Articolo N. 45

AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Articolo N. 46

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Articolo N. 47 **GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

Ai sensi del precedente articolo N. 6 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alle lett. b) e c) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi.

In particolare i rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benessere del responsabile sanitario che assiste le operazioni,

I rifiuti di cui alla lett. c) del precedente comma 1 non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione, oppure al reinterro nello stesso cimitero.

I residui metallici, come a esempio lo zinco del feretro, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo N. 48 PRINCIPI FONDAMENTALI

La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo N. 49 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere effettuata con una delle modalità di cui all'art. 22, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/97 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal D.Lgs. 22/97.

L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

- a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
- b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- c) le modalità della vigilanza sul servizio;
- d) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
- e) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
- h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i) i casi di decadenza e di revoca.
- l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali del precedente art. 48.

Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

Articolo N. 50 MEZZI DI RACCOLTA

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

Le stazioni di trasferimento sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito ;

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Articolo N. 51 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso la discarica in esercizio nel Bacino, o altri impianti autorizzati dalla Regione .

Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

TITOLO V

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo N. 52 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme tecniche, di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Articolo N. 53 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In attuazione al disposto dell'articolo N. 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 N. 616 e dell'articolo N. 20 del Decreto Legislativo N. 22/97, le Provincie sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo N. 55 del Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniaria previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani (a partire dal 01.01.1998) e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU. SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Articolo N. 54 CONTROLLI E VIGILANZA

A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile e fatta salva la facoltà dei privilegi speciali stabiliti dal Codice Civile.

Articolo N. 55 SANZIONI

Per le violazioni alle norme ed ai divieti del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo N. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal Decreto Legislativo N. 389 del 8 novembre 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal N. 50 al N. 54 di detto decreto e quelle previste dalle LR N. 33/85 e N. 28/90, nonché quelle previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. (vedi allegato A, al presente Regolamento).

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24.11.1981, n.689 nonché l'art.7 -bis del Dlgs 18.8.2000, n.267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.-

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio, qualora in possesso di qualifica specifica secondo norma vigente.

Articolo N. 56 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge, entra in vigore il _____._____

NORME SANZIONATORIE

Art. del D.Lgs. 22/97 così come modificati dal D.Lgs 389/97	Descrizione	Minima	Massima
14	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	103,29 r.p. 25,82 r.n.p	619,75 r.p. 154,94 r.n.p.
43 - c. 2	Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU (dal 1/1/98)	103,29 r.p. 25,82 r.n.p	619,75 r.p. 154,94 r.n.p.
44 - c. 1	Mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati	103,29 r.p. 25,82 r.n.p	619,75 r.p. 154,94 r.n.p.
Art. Regolamento	Descrizione	Minima	Massima
8 lett. a	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	25,82	258,22
8 lett. b	Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta	25,82	258,22
8 lett. c	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico	51,65	516,46
8 lett. d	Intralcio l'opera degli addetti al servizio	25,82	258,22
8 lett. e	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	51,65	516,46
8 lett. i	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta, escrementi di animali ecc.)	25,82	258,22
8 lett. l	Spostare i contenitori per la raccolta dei Rifiuti	25,82	258,22
8 lett. m	lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura	51,65	516,46
8 lett. n	deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti	25,82	258,22
13 lett. c	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi ecc.	25,82	258,22
13 lett. f	Inserire vetro nei sacchetti per la raccolta	25,82	258,22
34, 36, 42, 45	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico	25,82	258,22
41, 43, 44 - c. 1	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili	25,82	258,22
44 - c. 2	Uso improprio o affissione di manifesti sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti	25,82	258,22
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	25,82	516,46

Nota: r.p. sanzione valida per i rifiuti pericolosi, r.n.p. sanzione relativa ai rifiuti non pericolosi

LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
(di cui all'articolo N. 12 del presente Regolamento : Assimilazione dei rifiuti Speciali)

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti di manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e similpelle
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 10.9.1982, N. 915
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica (articolo 39, comma 1, legge 22.2.1994, N. 146)